

Procedura aperta (ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs 50/2016) , tramite piattaforma telematica SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER LA PEDIATRIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

QUESITO n. 1 del 12/11/2019	RISPOSTA
<p>Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito all’obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.? Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva"</p>	<p>Si invita il concorrente a leggere con attenzione quanto indicato all’art. 7 del Disciplinare di gara che stabilisce:</p> <p><i>“L’offerta è corredata da:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a euro 4.680,21 (2% dell’importo del servizio di verifica posto a base di gara di € 234.010,37, escluso l’importo relativo alle attività di supporto al RUP), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice”.</i> 2. <i>...(omissis).....</i> <p>L’importo della cauzione provvisoria è stata calcolata in conformità a quanto stabilito dall’art. 93, comma 10, del D.Lgs 50/2016.</p>
QUESITO n. 2 del 14/11/2019	RISPOSTA
<p>In ordine alla procedura in oggetto si chiede di precisare quanto segue. In primo luogo, con riferimento alla ripartizione del punteggio tra la componente tecnica (60 punti) e la componente economica (40 punti) di cui all’articolo 17 - Criterio di Aggiudicazione - del Disciplinare di Gara, siamo purtroppo costretti ad evidenziare come detta previsione appaia in contrasto con l’art. 95 comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016, nel quale è espressamente previsto che “La Stazione Appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine</p>	<p>L’Azienda Ospedaliera di Padova ha provveduto alla rettifica e contestuale proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la cui istruttoria è ora in fase di completamento.</p>

<p>la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento". Atteso dunque che, allo stato, la previsione inserita nel disciplinare si configura come lesiva dell'interesse sostanziale del concorrente ad una competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo e che, come più volte ribadito in sede giurisdizionale anche dagli organi competenti (sul punto si veda, ex multis, Cons. di Stato, Sez. III, n. 2014/2017 e TAR Toscana, Firenze, Sez. I, n. 351/2018), una tale previsione obbligherebbe i concorrenti, loro malgrado, ad impugnare anticipatamente la citata clausola di lex specialis, si chiede di confermare che la previsione in oggetto costituisce refuso e che, conformemente, si provveda ad adeguare la ripartizione del punteggio nel rispetto dei limiti imposti dal Codice degli Appalti. In secondo luogo, poi, si chiede di confermare che costituisca refuso anche la previsione di cui all'art. 4 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione - del medesimo disciplinare di gara dal momento che, ai sensi dell'art. 26 comma 6 D. Lgs. 50/2016, per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro l'attività di verifica può essere svolta solo da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e non anche dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1 dello stesso Codice, che entrano invece in gioco per appalti aventi importo lavori inferiori a tale soglia</p>	
<p>QUESITO n. 3 del 15/11/2019</p>	<p>RISPOSTA</p>
<p>Si chiede cortesemente di confermare che quanto riportato all'art. ?4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE? al punto 1) sia da intendersi come un refuso in quanto in contrasto con l'art. 26 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede, per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, che la verifica venga effettuata soltanto da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; - Con riferimento alla procedura in oggetto desideriamo rappresentare che, quanto indicato all'art. 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - del Disciplinare, risulterebbe in contrasto ai dispositivi normativi di cui all'art. 95 comma 10-bis del D.Lgs 50/2016 "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento". Con la presente si chiede quindi di voler aggiornare il peso dell'offerta economica prevista in 40 punti, entro il limite di 30 punti, in conformità con la normativa vigente e di conseguenza anche i</p>	<p>L'Azienda Ospedaliera di Padova ha provveduto alla rettifica e contestuale proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la cui istruttoria è ora in fase di completamento.</p>

<p>punteggi attribuiti agli altri parametri qualitativi dell'offerta. Si richiede inoltre, trattandosi di modifica sostanziale, di valutare la concessione di una proroga del termine di presentazione delle offerte</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Padova, 21/11/2019